

OMISSIS

(Iniziativa in materia di riforma del mercato del lavoro – n. 3-00708)

PRESIDENTE. La deputata Titti Di Salvo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00708, concernente iniziative in materia di riforma del mercato del lavoro (*vedi l'allegato A – Interrogazioni a risposta immediata*).

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, signori Ministri, una domanda al Governo e a lei signor Ministro, per capire il senso della direzione di marcia vero del Governo sulle politiche del lavoro. Infatti, voi avete scelto il passo lento del disegno di legge per parlare di riordino delle 45 forme di tipologie contrattuali che oggi esistono nel

mercato del lavoro e il passo della marcia veloce per parlare di un decreto che va, secondo noi, in senso totalmente contrario: non riordina ma aggiunge precarietà.

La domanda è: qual è la direzione di marcia vera che il Governo vuole intraprendere sulla necessità, a nostro avviso, di contrastare la precarietà e agire sul valore del lavoro, che è l'unica risorsa dell'impresa vera, come sanno, immagino, le imprese sane che si misurano con questo tema? Soltanto il valore del lavoro aiuta un'impresa a competere, non la precarietà. Lo dice anche l'OCSE.

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha facoltà di rispondere.

GIULIANO POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, come è già ricordato nel testo dell'interrogazione, nella riunione del 12 marzo 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato due importanti provvedimenti in materia di occupazione i cui contenuti vanno considerati in modo complementare in ragione degli obiettivi che, su diversi versanti, il Governo intende perseguire per rilanciare l'occupazione nel nostro Paese.

In particolare, il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri e già entrato in vigore, che proprio oggi inizia il suo iter di conversione alla Camera dei deputati, è un provvedimento urgente che si compone di soli 6 articoli, con il quale il Governo intende dare una risposta immediata alle difficoltà del nostro tessuto produttivo e occupazionale.

In questa sede, per stare al tema posto dall'onorevole interrogante, mi limiterò a illustrare le semplificazioni introdotte per il contratto di lavoro a termine. Obiettivo delle misure di semplificazione contenute nel decreto-legge è quello di superare alcune rigidità che, nella pratica applicazione, avevano reso poco agevole il ricorso a queste due forme contrattuali penalizzando l'occupazione. In particolare, per quanto attiene al contratto di lavoro a termine, il decreto interviene eliminando il requisito della cosiddetta « causale » per

poter accedere a tale forma contrattuale ovvero per poter prorogare la durata di un contratto a termine già in essere prima della sua scadenza. Si è inteso in tal modo rimuovere un elemento che si era rivelato molto spesso di difficile individuazione al punto da diventare origine di un diffuso contenzioso giudiziario tra le parti, che ha finito per rendere oltremodo incerta la reale fisionomia di questo strumento contrattuale.

Per quanto attiene alla possibilità di prorogare la durata del contratto a termine nell'arco di un triennio, occorre considerare che il decreto-legge è intervenuto unicamente sull'istituto della proroga del contratto a tempo determinato prevedendo che questo tipo di rapporto possa essere prorogato fino ad un massimo di otto volte, a condizione che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e che venga rispettata la durata complessiva del rapporto già stabilito in 36 mesi.

Nessuna modifica invece il decreto apporta alla disciplina del rinnovo del nuovo contratto a termine già scaduto, che continua ad essere regolata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 2001.

L'altro provvedimento in materia di occupazione, approvato sempre nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 marzo, è invece costituito da un disegno di legge che attribuisce al Governo apposite deleghe — 5 per la precisione — in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione. Tra queste deleghe rientra quella volta a riformare e semplificare le tipologie contrattuali attualmente previste, nella prospettiva di dotare finalmente il nostro sistema di un insieme omogeneo di norme volte a regolare in modo più semplice e coerente i diversi istituti contrattuali.

In considerazione della delicatezza delle questioni oggetto di intervento, il Governo ha ritenuto che lo strumento della delega legislativa potesse meglio as-

sicurare la necessaria valutazione delle diverse misure da adottare, anche attraverso un confronto costruttivo con le parti sociali e tutte le forze politiche presenti in Parlamento, ferma restando la responsabilità ultima del Governo in ordine alle scelte che verranno adottate.

PRESIDENTE. La deputata Di Salvo ha facoltà di replicare.

TITTI DI SALVO. Signor Ministro, noi non abbiamo trovato nelle sue parole la risposta alle nostre domande. Però c'è una notizia: il rapporto costruttivo con le parti sociali, e questa è una notizia positiva che accogliamo volentieri. Invece sul resto troviamo esattamente invertito l'ordine dei fattori, cioè il problema del mercato del lavoro italiano, il cui riordino non crea occupazione perché non si crea occupazione con le regole, è la precarietà che, anche se poca, è sempre un problema. Questo è il punto.

Allora, l'urgenza sta nel riordinare il mercato del lavoro nel senso di eliminare la precarietà, che non è un fattore competitivo di qualità, non è in quel modo che le aziende possono competere. Dice l'OCSE — lo dicevo già prima — che la precarietà abbassa la produttività di sistema e delle imprese. Ora, l'urgenza sta lì. Inserire nel disegno di legge, quindi con un percorso più lento, un riordino, peraltro finalizzato a un contratto unico che ha tre anni di prova, diciamo così, e, contemporaneamente, mettere l'urgenza sui contratti a termine, che sono la modalità prevalente di assunzione con rinnovi possibili per 36 mesi, vuol dire, in un mercato del lavoro in cui la durata media di un rapporto di lavoro è di 15 anni, 6 anni di prova su un rapporto di lavoro che mediamente ne dura 15.

A nostro avviso, è il contrario di ciò che serve, non solo alle persone, ma ad un'impresa sana, per competere. Noi pensiamo che qui stia l'errore, cioè che ci sia un'ambiguità politica di fondo che spiega poi i due sensi differenti. A nostro avviso, i due disegni di legge sono ispirati da visioni differenti e l'ambiguità di fondo sta esat-

tamente nel pensare che invece bisogna dare un segnale che è quello di incentivare l'uso dei contratti a termine, cioè l'uso dell'arbitrio nei rapporti di lavoro come scelta vincente.

Noi pensiamo sia un errore; per questo siamo totalmente contrari e per questo non siamo assolutamente soddisfatti della sua risposta, ma lei questo se lo sarà già immaginato avendo noi stamattina presentato la pregiudiziale di costituzionalità esattamente sul contratto a termine (*Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Ecologia Libertà e MoVimento 5 Stelle*).

OMISSIS